

All' **Organismo Pagatore AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' **Organismo Pagatore della Regione Lombardia OPLO**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano – OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **Organismo Pagatore ARGEA Sardegna - ARGEA**
argea@pec.agenziaargea.it

All' **Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

Alla **Regione Veneto**
agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Alla **Regione Lazio**
agricoltura@pec.regione.lazio.it
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

Alla **Regione Basilicata**
dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Alla **Regione Campania**
agricoltura@pec.regione.campania.it
agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

Alla **Regione Marche**
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Alla **Regione Abruzzo**

dpd@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Regione Friuli-Venezia Giulia**

agricoltura@certregione.fvg.it

Alla **Regione Siciliana**

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Alla **Regione Sardegna**

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Alla **Regione Umbria**

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Alla **Regione Puglia**

direttore.areaviluppotorurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla **Regione Liguria**

agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

Alla **Regione Valle d'Aosta**

agricoltura@regione.vda.it

Alla **Regione Molise**

regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla **Regione Calabria**

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla **Regione Piemonte**

agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Alla **Regione Lombardia**

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla **PA Trento**

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Alla **PA Bolzano**

landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it

Alla **Regione Emilia-Romagna**

AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla **Regione Toscana**

regionetoscana@postacert.toscana.it

- Al **Coordinamento CAA Coldiretti**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **CAA Confagricoltura**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **CAA CIA**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA Unicaa**
caa@pec.unicaa.it

e, p.c.

- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it
- Al **Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it
area.agricolturaforeste@regione.veneto.it
- A **Leonardo SpA**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento delegato UE 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato UE 2017/891 e abroga i regolamenti delegati UE n. 611/2014, UE 2015/1366 e UE 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio che integra il regolamento UE 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato UE 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione UE 2022/128 recante modalità di applicazione del regolamento UE 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione che integra il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento

e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (Ue) 2015/560 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/561 della Commissione;
- Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche ed integrazioni recanti “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (testo A);
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi. pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in

agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011 Supplemento Ordinario n. 8) modifica ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- D. lgs 23 novembre 2023, n. 188 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e ss.mm.ii;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021;
- Decreto Dipartimentale del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 693212 del 24 dicembre 2025, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027 assegnata nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e s.m.i. per la rimodulazione;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, documento pubblico 12 recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”
- Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 381401 del 04 agosto 2026 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola”.
- Circolare Agea Coordinamento n. 51138 del 16 giugno 2026 recante Disposizioni operative per la modifica/integrazione del codice unico progetto (CUP) successiva all’emissione della fattura.

1. Definizioni

Ministero: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Agea - Direzione Organismo di Coordinamento;

OP: Organismi Pagatori competenti;

PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

Regolamento: il regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii.;

Regolamento delegato: regolamento delegato Ue 2022/126;

DM: Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 381401 del 04 agosto 2026 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, par. 1, lettera m) regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola;

Dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

Demarcazione: sistema adottato dalle Regioni e Province autonome per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito del FEAGA siano finanziate con altri fondi dell'Unione Europea.

Beneficiari: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Premessa

A decorrere dalla campagna vitivinicola **2026/2027**, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, è concesso un sostegno per investimenti materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vitivinicola (investimenti in vigneto). L'intervento è finalizzato a promuovere la transizione ecologica del comparto, favorendo l'introduzione di innovazioni tecnologiche e digitali capaci di migliorare le prestazioni ambientali, climatiche, energetiche delle aziende vitivinicole, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Il sostegno è concesso nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di attuazione dell'intervento e delle pertinenti disposizioni unionali, con particolare riferimento ai regolamenti (UE) 2021/2115, (UE) 2021/2116 e al regolamento delegato (UE) 2022/126, nonché delle ulteriori disposizioni nazionali applicabili richiamate nel medesimo decreto.

Poiché la disponibilità dei fondi termina con l'esercizio 2027, i progetti, proposti per l'accesso all'aiuto per la campagna 2026/2027, potranno essere, esclusivamente, di durata annuale.

3. Divieto del doppio finanziamento

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e di prevenire qualsiasi forma di sovrapposizione tra strumenti di sostegno dell'Unione europea, l'attuazione dell'intervento disciplinato dalla presente Circolare è improntata al rigoroso rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116.

A tal fine trovano applicazione i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo riportati nell'Allegato I del Decreto Ministeriale, predisposti allo scopo di assicurare che il

medesimo investimento non possa beneficiare, direttamente o indirettamente, di più forme di sostegno pubblico finanziate con risorse dell'Unione europea.

L'Allegato I del Decreto Ministeriale potrà essere aggiornato con decreto direttoriale del Ministero, previa richiesta motivata delle Regioni e Province autonome interessate, qualora si renda necessario adeguare i criteri di demarcazione in conseguenza di modifiche della programmazione regionale ovvero dell'introduzione di ulteriori strumenti di sostegno suscettibili di interferire con l'intervento SUSTWINE. Le Regioni e le Province autonome sono tenute ad applicare i criteri di demarcazione vigenti alla data dell'adozione del provvedimento di concessione del sostegno.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del divieto del doppio finanziamento, assume particolare rilevanza il Codice Unico di Progetto (CUP), previsto dalla normativa nazionale vigente, quale elemento identificativo univoco dell'investimento. In sede di comunicazione dell'ammissibilità al finanziamento verrà notificato al beneficiario anche il CUP che, a partire da quel momento, verrà riportato in ogni atto, generato dal sistema informatico, oppure ogni documento prodotto dal beneficiario.

Il CUP dovrà essere presente in tutte le fatture riconducibili al progetto, pena la non ammissibilità della spesa; esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP, è ammessa la sola dicitura che permetterà l'identificazione, il riferimento normativo del sostegno, e la campagna di riferimento. A titolo esemplativo la dicitura potrebbe essere: *“Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. M) - Investimenti Vigneti Campagna 2026/2027 – [numero di domanda]”*.

In assenza delle predette diciture, ovvero in assenza del CUP, la spesa non sarà considerata ammissibile.

Il CUP sulle fatture, qualora non presente, può essere integrato nelle modalità previste con la circolare Agea n. 51138 del 16 giugno 2026, o analoghe Istruzioni da parte degli OP competenti, in attuazione alla disposizione dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 563301/2025.

Le verifiche sul rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento devono essere effettuate in tutte le fasi del procedimento amministrativo, dalla presentazione della domanda di aiuto fino all'erogazione del saldo finale e, ove previsto, anche nell'ambito dei controlli successivi al pagamento. Per le suddette verifiche si dovrà procedere tramite le funzionalità rese disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e degli ulteriori sistemi informativi nazionali e regionali interoperabili, verificando l'eventuale presenza di domande riferite ai medesimi investimenti presentate nell'ambito di altri interventi del Piano Strategico della PAC ovvero di ulteriori programmi finanziati con fondi dell'Unione europea.

Qualora, nel corso delle verifiche amministrative o dei controlli successivi, emerga che il medesimo investimento abbia beneficiato, anche solo parzialmente, di ulteriori finanziamenti pubblici incompatibili con le disposizioni unionali e nazionali in materia di cumulo degli aiuti, occorre procedere all'esclusione della relativa spesa dal contributo ovvero, qualora il sostegno sia

già stato erogato, all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, fatto salvo ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente.

Gli Organismi Pagatori e le Regioni/PA assicurano inoltre che le proprie procedure informatiche e i controlli amministrativi siano costantemente aggiornati in relazione alle eventuali modifiche dei criteri di demarcazione, garantendo l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nella presente Circolare su tutto il territorio nazionale.

4. Operazioni ammesse

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera m), punti i), iv), v), vi) e vii) del Regolamento (UE) 2021/2115, finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali, energetiche e produttive delle aziende vitivinicole contenuti nell'Allegato I alla presente circolare (di cui al protocollo MASAF n. 532147 del 2 ottobre 2026):

- i) migliorando l'uso e la gestione delle risorse idriche;
- iv) acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
- v) contribuendo alla conservazione del suolo e all'aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
- vi) creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;
- vii) riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.

In fase di controllo in loco l'investimento deve essere perfettamente funzionante nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto e reso finanziabile.

5. Spese ammissibili

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Ministeriale, sono ammissibili al sostegno esclusivamente le operazioni e le relative spese avviate in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto e concluse entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, il cui termine è stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Decreto Ministeriale.

Sono ammesse le spese generali che comprendono esclusivamente le spese di redazione delle relazioni richieste, finalizzate alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all'investimento.

Nel caso delle spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/MIPAAF ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303 /2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione 2021 consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26923>.

Ai fini dell'eleggibilità della spesa, tutte le fatture, i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e i relativi pagamenti dovranno essere emessi ed effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto e la data di rilascio della domanda di pagamento del saldo. Qualora risultino sostenute spese in data antecedente ovvero coincidente con la data di presentazione della domanda di aiuto, tali spese non saranno riconosciute ammissibili e concorreranno alla determinazione della spesa non riconosciuta ai fini dell'istruttoria.

La verifica della corretta decorrenza temporale dell'investimento è effettuata mediante l'esame della documentazione amministrativa e contabile prodotta dal beneficiario. A tal fine, possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, i documenti attestanti l'inizio dei lavori, i documenti di trasporto (DDT), i verbali di consegna, le certificazioni di collaudo o ogni altro documento idoneo a dimostrare la data di avvio e di conclusione dell'investimento. Nel caso di fatture differite (TD24), il documento di trasporto costituisce elemento essenziale ai fini dell'accertamento della data di consegna del bene e dovrà essere allegato alla documentazione di spesa.

Le fatture presentate a rendicontazione dovranno riportare una specifica dicitura dalla quale risulti che la spesa è sostenuta nell'ambito dell'intervento previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2115, se fatte prima dell'atto di concessione; se fatte successivamente alla ricezione dell'atto di concessione si dovrà riportare il codice CUP.

Qualora la domanda di sostegno non venga accolta, tutte le spese eventualmente sostenute dal richiedente restano integralmente a suo carico e non possono essere imputate ad un progetto eventualmente ammesso a finanziamento in annualità successive.

6. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 1 e 3 del DM, sono beneficiari del sostegno previsto per gli Investimenti in vigneto, le imprese che ricadano in una delle seguenti fattispecie:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le cooperative agricole che conducono propri vigneti;
- c) le società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- d) scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori (Istituti Tecnici Agrari che dispongono di aziende vitivinicole interne con vigneti e cantine);

I beneficiari accedono al contributo purché risultino in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie del settore vitivinicolo, nonché con la normativa unionale, nazionale e regionale concernente il potenziale viticolo. La verifica del possesso di tali requisiti è effettuata nell'ambito dell'istruttoria amministrativa della domanda di aiuto, anche mediante le informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nei sistemi informativi di settore.

Per accedere al sostegno, il richiedente deve disporre, alla data di presentazione della domanda di aiuto, di una superficie vitata minima d'uso, risultante dal fascicolo aziendale, pari a:

- 0,50 ettari, per i vigneti ordinari;
- 0,10 ettari, per i vigneti riconosciuti come eroici o storici ai sensi del DM n. 6899/2020.

Le Regioni e le Province autonome possono stabilire, con proprio provvedimento, soglie minime superiori rispetto a quelle definite dalla presente circolare, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e territoriali della viticoltura regionale.

Il requisito della superficie minima deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e mantenuto almeno fino al termine del periodo di cui al successivo paragrafo 16.

Nel caso di vigneti condotti con un titolo diverso dalla proprietà, il richiedente deve dimostrare l'assenso del proprietario¹ all'esecuzione delle opere e la disponibilità delle stesse strutture per un periodo di durata maggiore dell'impegno quinquennale a partire dalla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La domanda di aiuto deve essere corredata da una relazione tecnica ex ante, redatta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2022/126 e dell'articolo 4, comma 2, lettera e), e comma 3, del DM n. 381401 del 4 agosto 2026, contenente la dimostrazione del beneficio e dell'impatto ambientale aggiuntivo attesi dall'investimento, mediante specifiche progettuali, dati tecnici e altri elementi documentali idonei a indicare i risultati conseguibili.

Trattandosi di una relazione con specifiche tecniche, calcoli di impatto ambientale e agronomico, la stessa deve essere redatta da professionisti del settore iscritti ai relativi albi. La relazione deve essere almeno asseverata, oppure deve contenere una dichiarazione sostitutiva che ne garantisce il valore legale e dovrà essere oggetto di verifica in sede di istruttoria alla domanda d'aiuto.

Il possesso dei requisiti in virtù dei quali il progetto proposto è stato reso finanziabile deve permanere per tutta la durata degli obblighi connessi all'investimento finanziato, pertanto, sino alla scadenza del vincolo quinquennale.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2115, in conformità all'articolo 2, comma 2, del DM n. 381401/2026, il sostegno non è concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti della Commissione europea 2014/C 249/01. Le suddette verifiche devono essere eseguite prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

¹ Il contratto d'affitto copre l'ordinaria amministrazione, non l'ammodernamento strutturale. La Legge sui contratti agrari (Legge 203/1982) stabilisce che per fare trasformazioni o ammodernamenti aziendali serve l'accordo formale tra le parti. L'atto di assenso è l'unico documento che dimostra che il proprietario ha approvato specificamente questo progetto di ammodernamento assoggettato al vincolo quinquennale.

7. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se, invece, il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

8. Condizioni di ammissibilità definite dalle Regioni e Province autonome

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale, le Regioni e le Province autonome, ove ritenuto necessario, possono adottare ulteriori determinazioni ai fini dell'attuazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni unionali e del decreto ministeriale.

In particolare, possono:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna domanda di aiuto;
- stabilire un limite massimo di contribuzione inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale, motivando tale scelta con apposito provvedimento;
- prevedere la concessione dell'anticipazione e fissarne la relativa percentuale, nel rispetto del limite massimo previsto dal decreto ministeriale;
- individuare i beneficiari tra quelli previsti dal decreto ministeriale, in relazione alle specifiche esigenze territoriali;
- ammettere modifiche ai progetti approvati, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, della presente circolare e dalle Istruzioni operative emanate dagli Organismi Pagatori nell'ambito delle rispettive competenze;
- stabilire la durata dei progetti, fermo restando che per la campagna 2026/2027 sono ammessi esclusivamente progetti annuali, salvo successive disposizioni che rendano disponibili risorse oltre l'esercizio finanziario 2027;
- individuare gli investimenti ammissibili nell'ambito dell'elenco nazionale definito dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero, riportati nell'Allegato I alla presente circolare;
- individuare ulteriori criteri di priorità, facoltativi, oggettivi e non discriminatori, scegliendoli tra quelli riportati nel Piano Strategico della PAC e nell'Allegato II del

decreto ministeriale, definendone la relativa ponderazione e le modalità applicative sulla base delle strategie e delle esigenze territoriali.

Le determinazioni adottate dalle Regioni e dalle Province autonome devono essere comunicate all'Organismo Pagatore e adeguatamente motivate, fondate su criteri oggettivi e non discriminatori e garantire il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento dei beneficiari.

Le Regioni e le Province autonome trasmettono tempestivamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA le determinazioni adottate ai sensi del presente capitolo, al fine di consentire il coordinamento nazionale dell'intervento e il corretto recepimento delle disposizioni nei sistemi informativi e nelle procedure attuative.

9. Domande di aiuto

Con il decreto ministeriale è stato stabilito che le domande di aiuto siano presentate entro il 30 marzo di ciascun anno secondo le modalità definite da AGEA d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Gli Organismi Pagatori assicurano l'apertura delle procedure informatiche almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista, al fine di garantire ai beneficiari un congruo periodo per la predisposizione e la presentazione delle domande. Per la sola campagna vitivinicola 2026/2027 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2026.

Le domande sono presentate all'Organismo Pagatore competente ovvero, qualora previsto dalle disposizioni regionali, alla Regione o Provincia autonoma competente, mediante le funzionalità rese disponibili dall'Organismo Pagatore di riferimento.

La domanda di aiuto deve contenere almeno gli elementi previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale e deve consentire la completa identificazione del beneficiario, dell'investimento proposto e degli obiettivi di sostenibilità perseguiti. In particolare, dovranno essere riportati i seguenti elementi:

- a) il nome o la ragione sociale del richiedente ed il relativo CUAA;
- b) la descrizione dell'investimento con l'indicazione dei singoli investimenti, del cronoprogramma di realizzazione e dei relativi costi;
- c) la dimostrazione della congruità della spesa proposta rispetto ai normali prezzi di mercato mediante presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici. I preventivi devono essere richiesti e acquisiti tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro: si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi simili nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, redatti su carta intestata, dovranno essere indicati:

1. la data di emissione del preventivo;
 2. la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
 3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
 4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
 5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
 6. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura che devono essere compatibili con il termine di esecuzione del progetto;
 7. il timbro, se in possesso dell'Azienda, e firma per esteso e leggibile della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).
- d) la dichiarazione attestante che il richiedente non rientra tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa unionale applicabile;
- e) la relazione tecnica ex ante contenente la descrizione dell'investimento proposto, gli obiettivi perseguiti e la dimostrazione del contributo positivo atteso rispetto a uno o più obiettivi ambientali, climatici o di sostenibilità previsti dall'intervento. La relazione dovrà riportare in modo esplicito gli indicatori e i dati misurabili che consentono di dimostrare i benefici attesi dell'investimento, desunti da elementi oggettivi e verificabili, quali schede tecniche del costruttore o del concessionario, certificazioni, prove di laboratorio o altra documentazione tecnica idonea.

Gli Organismi Pagatori, di concerto con le Regioni e le Province autonome, tramite le Istruzioni operative prevedono ulteriori elementi utili ai fini della ammissibilità all'aiuto in adempimento ai dettami unionali e nazionali.

I dati misurabili riportati nella relazione dovranno essere coerenti con la documentazione allegata e consentire di verificare il contributo dell'investimento al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

A titolo esemplificativo, nel caso dell'acquisto di un atomizzatore dotato di sistema di carica elettrostatica, la relazione dovrà riportare i dati tecnici attestanti, ad esempio, la riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari, la diminuzione della deriva o altri benefici ambientali dichiarati dal costruttore e supportati dalla relativa documentazione tecnica.

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spesa:

- a) l'IVA, ad eccezione dell'IVA non recuperabile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- b) l'acquisto di macchine e attrezzature usate;
- c) le spese per il noleggio di attrezzature;
- d) le spese amministrative, di personale e gli oneri sociali a carico del richiedente;
- e) le spese relative al perfezionamento e alla costituzione di mutui o prestiti;
- f) gli interessi passivi, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- g) le spese sostenute per garanzie bancarie o assicurative;
- h) gli oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento dell'investimento;
- i) le indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti o analoghe fattispecie;
- j) le spese sostenute per investimenti di mera sostituzione di beni mobili o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- k) spese non ammissibili secondo quanto disposto dall'Allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126 e ss.mm.ii.;
- l) le spese per gli investimenti non compresi nell'Allegato 1 alla presente circolare.

Non sono altresì ammessi al sostegno interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione privi di un effettivo miglioramento delle prestazioni ambientali, energetiche, produttive o di sostenibilità perseguite dall'intervento.

La domanda di aiuto è ricevibile esclusivamente qualora il fascicolo aziendale risulti costituito ed aggiornato alla data della presentazione della domanda medesima, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.

10. Procedura di selezione

A seguito della verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande di aiuto, effettuata secondo i criteri previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, le Regioni e le Province autonome procedono alla selezione delle domande mediante l'applicazione dei criteri di priorità individuati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DM, possono applicare criteri di priorità con relativa ponderazione oppure, con provvedimento motivato, il criterio del primo arrivato/primo servito o il pro-rata, in coerenza con i criteri riportati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'intervento **SUSTWINE (58(1)(m))**.

Ultimate le attività istruttorie, le Regioni e le Province autonome provvedono alla formazione e all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale. Limitatamente alla campagna vitivinicola **2026/2027**, il termine per l'approvazione delle graduatorie è fissato al **19 febbraio 2027**.

Entro **quindici giorni** dall'approvazione della graduatoria, le Regioni e le Province autonome comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria, specificando l'eventuale ammissione al finanziamento, la posizione in graduatoria, l'importo della spesa riconosciuta ammissibile e il

contributo concedibile ovvero le motivazioni dell'eventuale esclusione o non ammissibilità della domanda.

Qualora le domande ammissibili eccedano le risorse disponibili, il sostegno è concesso applicando il metodo di selezione prescelto dalla Regione o Province autonome. In caso di graduatoria, si procede secondo l'ordine approvato fino all'esaurimento delle risorse; a parità di punteggio si applica il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o gli ulteriori criteri regionali già definiti. Negli altri casi si applicano il primo arrivato/primo servito o il pro-rata, secondo il provvedimento regionale, ove espressamente disciplinati.

I criteri di priorità devono essere applicati nel rispetto dei principi di oggettività, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento tra i richiedenti. Le modalità di attribuzione dei punteggi devono essere preventivamente definite nei provvedimenti regionali e rese note ai beneficiari prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Le Regioni o Province autonome effettuano i controlli di competenza sulla corretta applicazione delle graduatorie approvate e procedono alla concessione del sostegno esclusivamente nei confronti delle domande collocate in posizione utile rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

"Qualora, successivamente all'approvazione della graduatoria, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie nell'ambito della medesima campagna vitivinicola, le Regioni possono procedere allo scorrimento della graduatoria approvata, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale e delle proprie determinazioni attuative."

11. Definizione del sostegno

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il sostegno previsto per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola è concesso nella misura massima **dell'80%** della spesa ammessa al finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale, le Regioni e le Province autonome possono stabilire, con proprio provvedimento motivato, un'intensità massima di aiuto inferiore rispetto a quella prevista dal comma precedente, in relazione alle specifiche esigenze territoriali, alle risorse finanziarie disponibili o ad altri criteri di programmazione regionale.

L'importo del contributo è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria amministrativa e dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e dalle presenti disposizioni.

Il sostegno è erogato esclusivamente qualora, all'esito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, il progetto risulti realizzato nel suo complesso e conforme a quanto approvato in sede di concessione dell'aiuto.

Qualora, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 e comunicate prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, non sia stato possibile realizzare integralmente il progetto

approvato, il contributo è corrisposto limitatamente alle singole azioni effettivamente realizzate e riconosciute ammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale.

Termini realizzazione investimenti e presentazione domande di pagamento saldo

Per i progetti a durata annuale, il termine ultimo per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 20 giugno 2027 per la campagna 2026/27.

Qualora successive disposizioni consentano progetti biennali per la campagna 2026/2027, il relativo termine sarà fissato con il conseguente aggiornamento delle presenti disposizioni.

12. Modifiche al progetto

Ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9 del decreto ministeriale, il beneficiario può presentare varianti al progetto inizialmente approvato. Ai fini dell'ammissibilità, le richieste di modifica devono essere presentate prima della loro esecuzione e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo. Le varianti sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Regione o Provincia autonoma competente e sono ammissibili esclusivamente qualora siano debitamente motivate, non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo complesso e siano comunicate entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali.

Le richieste di variante devono essere presentate dal beneficiario entro il termine stabilito dalle Regioni e, comunque, non oltre i trenta giorni antecedenti il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatta salva la facoltà delle Regioni e degli Organismi Pagatori di stabilire, con propri provvedimenti, un termine anticipato in relazione alle esigenze organizzative e istruttorie.

La modifica apportata ad un progetto senza la preventiva richiesta alla Regione competente ovvero in assenza della prescritta autorizzazione comporta la non ammissibilità della spesa oggetto di variazione. In tali casi il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente a quanto originariamente approvato. Qualora, in sede di controllo amministrativo o di controllo in loco, venga accertata la realizzazione parziale del progetto senza preventiva autorizzazione della variante, si deve procedere alla revoca totale o parziale del sostegno secondo quanto previsto dalla normativa unionale, dal decreto ministeriale e dalle presenti disposizioni.

Le varianti non possono alterare l'ammissibilità del progetto iniziale, la strategia dell'intervento, la programmazione finanziaria ovvero gli elementi che hanno determinato il posizionamento della domanda nella graduatoria di finanziabilità. Conseguentemente, non possono essere autorizzate modifiche che comportino il venir meno dei requisiti di ammissibilità o dei criteri di priorità sulla base dei quali il progetto è stato ammesso al sostegno, qualora tali modifiche determinino una diversa collocazione nella graduatoria stessa.

Non sono, altresì, ammesse modifiche che determinino una variazione degli obiettivi ambientali, energetici o di sostenibilità per i quali il progetto è stato presentato e ammesso al finanziamento ovvero che risultino incompatibili con le finalità dell'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2115.

Le Regioni e Province autonome provvedono a comunicare al beneficiario l'esito dell'istruttoria della richiesta di variante, mediante il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi i tempi di sospensione del procedimento per richiesta di integrazioni o preavviso di rigetto. In caso di mancata autorizzazione, tutte le spese eventualmente sostenute in relazione alla modifica proposta restano integralmente a carico del beneficiario e non sono riconosciute ai fini del contributo.

Le modalità di determinazione della spesa ammessa a seguito delle varianti, nonché le ulteriori modalità operative di gestione delle modifiche progettuali, sono disciplinate dalla presente Circolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto ministeriale, e dalle Istruzioni operative emanate dagli Organismi Pagatori nell'ambito delle rispettive competenze.

13. Presentazione domande di pagamento saldo

La domanda di pagamento del saldo è presentata all'Organismo Pagatore entro i termini del 20 giugno 2027 per la campagna 2026/27.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile idonea a dimostrare la completa realizzazione dell'investimento, l'effettivo sostenimento delle spese, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'intervento. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- effettiva presenza delle operazione/attività e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa allegati alla domanda di pagamento di saldo in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- registrazione dei movimenti effettuati per il pagamento delle spese sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito

I controlli amministrativi e i controlli in loco, previsti dalla normativa unionale e nazionale, vertono, in particolare, alla verifica dell'avvenuta esecuzione completa delle operazioni ammesse,

della congruità delle spese sostenute, della conformità degli investimenti realizzati al progetto autorizzato e del rispetto delle eventuali varianti approvate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e 3, del decreto ministeriale, il pagamento del sostegno è disposto esclusivamente qualora, all'esito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, il progetto risulti realizzato nel suo complesso nel rispetto delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto. Qualora, per effetto di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, non sia stato possibile completare tutte le azioni previste dal progetto, il sostegno è corrisposto limitatamente alle singole azioni effettivamente realizzate e riconosciute ammissibili.

Le eventuali economie di spesa, in base a quanto disposto anche dalle Istruzioni operative emanate dagli Organismi Pagatori nell'ambito delle rispettive competenze, sono accertate in sede di pagamento e comportano la rideterminazione del contributo concedibile nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile.

14. Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto è erogato dall'Organismo Pagatore competente esclusivamente a seguito della conclusione con esito favorevole dei controlli amministrativi e dei controlli in loco previsti dalla normativa unionale e nazionale, finalizzati ad accertare che il progetto sia stato realizzato globalmente nel rispetto di quanto ammesso al sostegno e delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale e nella presente Circolare.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, risulti che il progetto è stato realizzato conformemente a quello approvato, il pagamento del contributo è disposto nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile.

Nel caso in cui non sia stato possibile realizzare tutte le azioni previste dal progetto a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali, comunicate dal beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo e riconosciute ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale, l'Organismo Pagatore eroga il contributo limitatamente alle singole azioni realizzate e riconosciute ammissibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DM.

15. Controlli

I controlli amministrativi e i controlli in loco sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento sono posti in essere ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, del regolamento delegato (UE) 2022/126, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748, del decreto ministeriale recante le disposizioni nazionali di attuazione dell'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2115, nonché delle presenti disposizioni.

I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 per cento delle domande di aiuto; parimenti i controlli amministrativi ed in loco sono effettuati sul 100 per cento delle domande di pagamento a saldo e sono finalizzati a verificare, in particolare:

- a) la ricevibilità e l'ammissibilità della domanda;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal decreto ministeriale;
- c) la presenza ed aggiornamento del fascicolo aziendale e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- d) la presenza delle dichiarazioni obbligatorie del settore vitivinicolo previste dalla normativa unionale e nazionale;
- e) la conformità dell'investimento alle operazioni ammissibili previste dal decreto ministeriale;
- f) il rispetto del divieto del doppio finanziamento e dei criteri di demarcazione di cui al capitolo 3 della presente Circolare;
- g) la ragionevolezza della spesa dichiarata in domanda di aiuto mediante confronti dei tre preventivi;
- h) la spesa sostenuta con il progetto approvato, anche a seguito di variante autorizzata;
- i) la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile presentata dal beneficiario rispetto al progetto approvato;
- j) la corretta realizzazione degli investimenti rispetto al progetto approvato e alle eventuali varianti autorizzate.

Qualora si renda necessario ai fini della ammissibilità all'aiuto possono essere eseguiti dei controlli ex ante.

Gli Organismi Pagatori tramite le Istruzioni operative, e le Regioni e Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno fornire ulteriori dettagli e disposizioni.

I controlli in loco sono posti in essere anche secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti, la loro conformità al progetto approvato, la corrispondenza tra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto accertato in sede di controllo, nonché il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall'intervento.

Qualora dai controlli amministrativi o dai controlli in loco emergano irregolarità, inadempienze ovvero il mancato rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale e dalla presente Circolare, gli Organismi Pagatori applicano le riduzioni, le esclusioni, le sanzioni e gli eventuali recuperi previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente. Le relative modalità applicative saranno definite con successive disposizioni e integrazioni di AGEA, sulla base del quadro normativo e attuativo di riferimento aggiornato.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 e le successive Istruzioni operative emanate da AGEA e/o dagli OP competenti.

16. Vincolo di mantenimento degli investimenti e controlli post pagamento

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato finanziato, con divieto di alienazione, cessione, locazione e/o trasferimento a qualsiasi titolo, ivi compreso il noleggio/affitto del bene, o l'affitto delle stesse attrezzature per attività di contoterzismo.

Il beneficiario inoltre deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, la superficie minima del vigneto stabilita al paragrafo 6.

Qualora, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario proceda alla delocalizzazione del vigneto oggetto del requisito minimo, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle vigenti Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore. La delocalizzazione potrà essere effettuata esclusivamente a seguito dell'espletamento degli adempimenti previsti e nel rispetto delle disposizioni applicabili; la mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo alla Regione o all'Organismo Pagatore comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Ogni evento che possa incidere sul mancato rispetto del vincolo quinquennale deve essere preventivamente comunicato alla Regione o Provincia autonoma competente e all'Organismo Pagatore. L'inosservanza del vincolo comporta il recupero del contributo in proporzione alla durata residua non rispettata; la mancata comunicazione preventiva comporta la restituzione dell'intero contributo erogato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM.

Nel caso di cessazione dell'attività produttiva conseguente a fallimento non fraudolento, gli Organismi Pagatori non procedono al recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione, a condizione che il soggetto subentrante assuma formalmente gli impegni derivanti dal presente intervento e li mantenga per la durata residua del periodo di vincolo. Tale circostanza deve essere preventivamente comunicata alla Regione competente e all'Organismo Pagatore.

Gli Organismi Pagatori non procedono altresì al recupero dell'aiuto dell'Unione nei casi di cause di forza maggiore e circostanze debitamente giustificate, preventivamente comunicate dal beneficiario, valutate e riconosciute dalla Regione competente secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

AGEA, d'intesa con le Regioni e gli Organismi Pagatori, definisce con proprie Istruzioni operative le modalità di esecuzione dei controlli post pagamento, i criteri di selezione del

campione, le modalità di verifica del rispetto del vincolo quinquennale, le procedure di gestione dei subentri e le modalità di recupero degli importi eventualmente indebitamente percepiti.

Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento per l'intero periodo di assoggettamento ai controlli post pagamento, rendendola disponibile agli Organismi Pagatori, ad AGEA e agli altri organismi competenti in occasione delle verifiche previste dalla normativa unionale e nazionale vigente.

17. Utilizzazione del plafond annuale previsto nell'ambito del PSP

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili, si fa presente che la spesa per un investimento annuale è imputata all'anno in cui è avvenuta l'erogazione.

18. Comunicazione delle informazioni

Gli OP comunicano al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO

(Salvatore Carfi)

SALVATORE
CARFI
08.10.2026
16:42:10
GMT+02:00

